

# CIRCOLARE SETTIMANALE

#### NUMERO 6 DEL 14 FEBBRAIO 2014

# LE SCHEDE INFORMATIVE

# Entro il 28.02 l'invio dei dati delle forniture degli stampati fiscali effettuate nel 2013

Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.

Pagina 3

#### CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2014: SI SALE A QUOTA 22,20%

Con la Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, sono state rese note le misure dei contributi IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2014. L'aliquota è stata innalzata anche quest'anno di 0,45 punti percentuali, divenendo pari a 22,20%.

Pagina 5

#### LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2014, a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 83/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014.

Pagina 9

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

#### LA NUOVA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, trattiamo della nuova possibilità, per imprese/lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, di compensare le somme "da accertamento tributario" con i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.

Pagina 13

# Prassi della settimana

#### LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico Pagina 24

# LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

#### I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine



cronologico

Pagina 25

# SCADENZARIO

SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 14.02.2014 AL 28.02.2014

Pagina 26



# INFORMAZIONE FISCALE

# OGGETTO: Entro il 28.02 l'invio dei dati delle forniture degli stampati fiscali effettuate nel 2013

Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.

La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il **28 febbraio 2014**.

INVIO DEI	INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2013		
ENTRO IL 28.02.2014 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI	L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001¹ prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.  Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.2.2014.		
OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE	Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a:		
	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo		
	TRASMETTERE	<b>telematicamente</b> all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, <b>i dati</b> relativi alle forniture effettuate.	
	acquisti effett	nti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli ruati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modificato dall'art. 4, DPR n. 126/2003: "Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli

stampati".





# INFORMAZIONE FISCALE

# OGGETTO: Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2014: si sale a quota 22,20%

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e dei **commercianti** devono versare, per ogni periodo d'imposta, i **contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **propri**, nonché a favore dei **loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

Con la Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, sono state rese note le misure di tali contributi per l'anno 2014. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l'aliquota del 24% nel 2018.

Per il **2014**, quindi, l'aliquota contributiva è aumentata di 0,45 punti percentuali rispetto al 2013 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,75%), raggiungendo quota **22,20%.** 

Resta ferma la riduzione del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e quella del 3% prevista per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.

Sono stati, invece, **modificati il minimale ed il massimale di reddito**. In particolare, il **minimale** è pari a € 15.516, mentre il **massimale** è pari a:

- € 76.718 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
- € 100.123 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato, **in ogni caso**, un **contributo minimo obbligatorio fisso**. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile**.

CONTRIBUTI IVS 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI				
SOGGETTI OBBLIGATI	Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:  • gli artigiani;  • gli esercenti attività commerciali; per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.  A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:			



	i collaboratori e coadi	utori familiari, a meno che noi	n siano iscritti all'assicurazione		
	obbligatoria come lav	oratori dipendenti dell'impren	ditore;		
	• i soci di srl che svolgo	ono attività <b>commerciale</b> (il <b>s</b>	ocio di Srl commerciale che		
	svolge all'interno della	a società sia la funzione di <b>lo</b>	avoratore in via prevalente e		
	abituale, sia quella di	amministratore, ha l'obbligo	di iscrizione <b>sia alla Gestione</b>		
	<b>IVS commercianti</b> in qu	ualità di <b>socio lavoratore</b> , <b>sia c</b>	<b>alla Gestione Separata Inps</b> in		
	qualità di <b>amministrato</b>	re);			
	i soci unici di srl unipers	sonale;			
	i soci accomandatari c	<b>di sas</b> che svolgono attività <b>art</b>	igiana;		
	• i <b>soci di snc</b> avente a	d oggetto un'attività d'impres	sa di natura <b>commerciale</b> , se		
	sussiste "la partecipaz	ione al lavoro aziendale con	il carattere dell'abitualità e		
	della prevalenza";				
	• i bagnini, le ostetriche,	gli <b>affittacamere</b> , nonché gli	operatori e le guide turistiche		
	a specifiche condizion	i previste per i diversi settori.			
	Questi soggetti iscritti a	lla Gestione IVS Artigiani	e Commercianti pagano		
	all'Inps un "contributo mir	<b>imo obbligatorio</b> " fino ad	un reddito minimo annuo		
	(c.d. " <b>minimale</b> "). Nel ca	so in cui il reddito d'impre	esa superi il livello minimo,		
	devono essere versati an	che i <b>contributi</b> sulla <b>quot</b>	a di reddito eccedente il		
	minimale, fino al raggiung	imento del <b>massimale ann</b>	uo di reddito imponibile.		
	Ai sensi della Legge n.	438/1992, il <b>contributo I</b> \	/S dovuto da artigiani e		
	commercianti:				
	• è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non				
BASE IMPONIBILE	soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di				
DAGE IMI ONIDIEE	appartenenza);				
	è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo				
	si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da dichiarare				
	con UNICO 2015).				
	Come evidenziato nella C	ircolare INPS n. 19 del 04.02	2.2014:		
	le aliquote contributive	e 2014 per la determinazione	dei <b>contributi IVS artigiani e</b>		
		te innalzate di 0,45 punti perc			
		·	iderazione per il calcolo dei		
		o nelle seguenti misure:			
CIRCOLARE INPS	√ reddito minimale 2	·			
N. 19 DEL			i soggetti privi di anzianità al		
04.02.2014		zionabile mensilmente);			
	'	uzione annua pensionabile è	•		
		_	adiuvanti e coadiutori di età		
	•		delle aliquote "ordinarie") e		
	dei <b>soggetti con più di 65 anni di età già pensionati</b> (riduzione del 50% dei				
	contributi dovuti).				
		Titolari di qualunque età	Coadiuvanti/coadiutori ≤		
ALIQUOTE	Tipologia di contribuenti	e coadiuvanti/	21 anni		
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE		coadiutori > 21 anni			
2014	Artigiani	22,20%	19,20%		
	Commercianti	22,29%	19,29%		
	Riduzione 50%	per contribuente > 65 anni	già pensionato		



CONTRIBUTI IVS	Rapportati ad anno	Tipologia di contribuenti Artigiani Commercianti + € 7	qualur coad > 2 € 3	plari di nque età e diuvanti/ adiutori 21 anni .444,55 .458,52	Coadiuvanti/ Coadiutori ≤ 21 anni  € 2.979,07 € 2.993,04
SUL MINIMALE DI REDDITO (€ 15.516)	Rapportati a mese (nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno)	Tipologia di contribuenti  Artigiani Commercianti	Tite qualur coae coc > 2	plari di nque età e diuvanti/ adiutori 21 anni 287,05	Coadiuvanti/ coadiutori ≤ 21 anni  € 248,26 € 249,42
				ibuto materr	
CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE	Tipologia di contribuenti	Scaglioni annui di reddito  Scadiuvar  coadiutori 21 anni		e Coadiuvanti/ coadiutori	
	Artigiani	€ 15.516,00 < Redd 46.031,00 € 46.031,01 ≤ Redd 76.718,00 <sup>2</sup>		22,20%	19,20%
	Commercianti	€ 15.516,00 < Redd 46.031,00 € 46.031,01 ≤ Redd		22,29%	19,29%
CASI	1° caso: Affittacamere e agenti di assicurazione  2° caso: Imprese con collaboratori	<ul> <li>I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito;</li> <li>sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.</li> <li>Nel caso di un'impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:</li> <li>imprese familiari legalmente costituite:</li> </ul>			
		i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito			

 $<sup>^2</sup>$   $\in$  99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi nota 1.



	denunciata da ciascuno ai fini fiscali;			
	aziende non costituite in imprese familiari:			
	√ il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota			
	del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale			
	dei redditi attribuiti ai collaboratori <b>non può superare il 49</b> %			
	del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e			
	per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto			
	della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.			
	Il pagamento dei contributi 2014 dovuti sul minimale di reddito deve essere			
	effettuato, tramite modello F24, in <b>quattro rate</b> aventi le seguenti scadenze:			
	• 1ª rata: 16 maggio 2014;			
	<ul> <li>2ª rata: 20 agosto 2014 (la proroga di Ferragosto è ora a regime);</li> </ul>			
	<ul> <li>3ª rata: 17 novembre 2014 (il 16 cade di domenica);</li> </ul>			
	+ 4º rata: 16 febbraio 2015.			
MODALITA' E	Gli acconti dei contributi 2014 eventualmente dovuti sulla quota di reddito			
TERMINI DI	eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per			
VERSAMENTO	il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:			
	• entro il <b>16 giugno 2014</b> (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo			
	di 1ª rata di acconto 2014 (50% dell'acconto totale);			
	• entro il 1° dicembre 2014 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di 2° rata di			
	acconto 2014 (restante 50% dell'acconto totale).			
	L'eventuale <b>saldo 2014</b> andrà versato <b>in sede di UNICO 2015</b> , quindi entro il <b>16 giugno 2015</b> (o 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%).			
	16 giogno 2013 (o 16 logilo 2013 con maggiorazione dello 0,40%).			
	Già dall'anno 2013, l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli			
	importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le			
	medesime informazioni potranno essere facilmente <b>prelevate</b> , a cura del			
	contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta <b>nel Cassetto</b>			
REPERIBILITA'	previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24". Attraverso			
DEGLI IMPORTI	tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il			
UTILI PER IL	modello da utilizzare per effettuare il pagamento.			
PAGAMENTO	L'Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni,			
	con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni, predisponendo anche l'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e			
	commercianti", al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i			
	"Servizi on line" del sito www.inps.it.			
	GOTTIZI OTTITIC GOTSIIO WWW.iiips.ii.			



# INFORMAZIONE FISCALE

#### OGGETTO: Le aliquote contributive 2014 per la Gestione Separata Inps

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati **distinti** in due categorie:

- i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
- ◆ tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Con la Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2014, pari al:

- 27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partiva Iva
   (liberi professionisti), più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità e la malattia;
- 28% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e NON titolari di partiva
   Iva (collaboratori e figure assimilate), più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità e la malattia;
- 22% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le nuove aliquote derivano da quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 e dal D.L. n. 83/2012. A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 491, infatti, l'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per il 2014 da parte dei pensionati e degli iscritti ad altre forme previdenziali è ulteriormente innalzata dal 20% prevista nel 2013 al 22% (e passerà poi al 23,5% nel 2015).

Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, la Legge di Stabilità 2014, all'art. 1, comma 744, ha confermato anche per il 2014 l'aliquota contributiva del 27%, ma solo per coloro che risultano titolari di partita IVA (liberi professionisti). Per gli altri soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria ma NON titolari di partita IVA (ad es.: co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, venditori porta a porta, borsisti), nulla viene modificato, quindi, resta applicabile la disposizione in vigore di cui all'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012 (convertito nella Legge n. 134/2012), che ha stabilito l'aumento dell'aliquota al 28% per il 2014.

In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha bloccato l'aliquota contributiva al 27% solo per i titolari di partita IVA, mentre per i NON titolari di partita IVA scatta l'aumento al 28% previsto per il 2014.



In entrambi i casi, continua ad applicarsi il contributo aggiuntivo dello 0,72% relativo al finanziamento dell'onere della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale

Si ricorda che la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti obbligati alla Gestione Separata Inps sono inclusi anche i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). Al riguardo, si segnala che l'Inps, con il recente Messaggio n. 821 del 15.01.2014, ha riconosciuto la possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps e sono stati soggetti ad accertamento, di beneficiare dell'applicazione delle sanzioni in misura pari al tasso di interesse legale, a condizione che i periodi accertati siano antecendenti al 6 luglio 2011 e che il soggetto interessato:

- produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
- si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione:
- non abbia a suo carico altri debiti verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2014 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:

#### **GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2014**

#### CONTRIBUENTI **OBBLIGATI**

Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:

- i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta;
- i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € **5.000** con riferimento a **ciascun committente**:
- i **lavoratori autonomi occasionali<sup>4</sup>**, se il **reddito annuo** derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;

In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.



	• i venditori porta a porta, se il reddito	o derivante da tale attività è superiore a f		
	<ul> <li>i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a €</li> <li>6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;</li> </ul>			
	gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un			
	Albo professionale);			
	i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro			
		tà e prevalenza e ricoprono la carica di		
		ule attività un <b>compenso</b> ; infatti, in base		
		. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita		
	-	na 11, nonché in base a quanto affermato		
	dalla Corte Costituzionale nella ser	ntenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl		
	commerciale che svolge all'interno d	della società sia la funzione di lavoratore (in		
	via prevalente e abituale), sia quella	di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione:		
	√ sia alla Gestione IVS commercian	ti in qualità di socio lavoratore;		
	√ sia alla Gestione Separata Inps in	qualità di <b>amministratore</b> .		
	Soggetti privi di altra copertura	27,72%		
	previdenziale obbligatoria	(27% + 0,72% <sup>5</sup> )		
	titolari di P.IVA (liberi professionisti)	(2770 : 0,7270 )		
ALIQUOTE APPLICABILI	Soggetti privi di altra copertura			
PER IL 2014	previdenziale obbligatoria	28,72%		
(Cina alama lana	NON titolari di P.IVA	(28% + 0,72% <sup>2</sup> )		
(Circolare Inps n. 18 del 04.02.2014)	(collaboratori e assimilati)			
	Soggetti titolari di pensione o			
	provvisti di altra tutela pensionistica	22%		
	obbligatoria			
MASSIMALE E MINIMALE DI	Le aliquote contributive sono applicabili	fino ad un massimale di reddito, che		
REDDITO PER IL	per l'anno 2014 è pari a <b>€ 100.123,00</b> .			
2014		accredito dei contributi per il 2014 è,		
	invece, pari a € 15.516,00. Di conseguenz			
	i soggetti privi di altra copertura p	revidenziale obbligatoria e titolari di P.Iva		
	(aliquota <b>27,72</b> %): avranno <b>l'accre</b>	edito dell'intero anno con un contributo		
	<b>annuale pari ad € 4.301,03</b> (di c∪i € 4.	.189,32 ai fini pensionistici);		
	i soggetti privi di altra copertura prev	idenziale obbligatoria e NON titolari di P.lva		
	(aliquota <b>28,72%</b> ): avranno <b>l'accre</b>	edito dell'intero anno con un contributo		
	<b>annuale pari ad € 4.456,19</b> (di cui € 4.	.344,48 ai fini pensionistici);		
	tutti gli altri soggetti, cioè i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela			
		22%): avranno l'accredito dell'intero anno		
		•		
	con un contributo annuo di € 3.413,52			
	Per il versamento dei <b>contributi</b> in favore dei <b>collaboratori</b> , si deve tenere			
	presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2014 riferite a prestazioni			
		_		
	effettuate entro il 31.12.2013 si consider	rano percepite nel periodo d'imposta		
		rano percepite nel periodo d'imposta argato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002)		

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.



	(27,72% o 20%).				
	Le <b>modalità</b> e i <b>termini</b> per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le <b>percentuali di ripartizione dell'onere</b> tra il committente e percipiente <b>non hanno subito modifiche</b> ; in particolare, si ha la seguente casistica:				
	TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO	TERMINE DI VERSAMENTO	CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24
RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO	<ul> <li>Co.Co.Co</li> <li>Co.Co.Pro.</li> <li>Venditore porta a porta</li> <li>Lavoratore autonomo occasionale</li> </ul>	<ul> <li>1/3 a carico del collaboratore</li> <li>2/3 a carico del committente</li> </ul>	Committente	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%) C10 per gli altri soggetti (22%)
	Associato in partecipazione	<ul> <li>45% a carico dell'associato</li> <li>55% a carico dell'associante</li> </ul>	Associante (committente)	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%) C10 per gli altri soggetti (22%)
	Lavoratore autonomo:	100% a carico del lavoratore autonomo	Lavoratore	Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013)	<ul> <li>PXX se privi di altra copertura previdenziale (27.72%)</li> <li>P10 per gli altri soggetti (22%)</li> </ul>



SAPERE PER FARE

# LA NUOVA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Introduzione

Il D.I. 35/2013 (chiamato decreto sblocca debiti), entrato in vigore l'8 giugno 2013, ha introdotto all'interno del D.p.r. 602/72 il nuovo articolo 28-quinquies, che prevede la possibilità per imprese/lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, di compensare le somme "da accertamento tributario" (dovute in base ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso) con i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.

La norma rimandava ad un decreto del ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le **modalità e** i **termini di attuazione** di tale nuova disciplina. Tale **decreto** è arrivato il **14 gennaio 2014**, ed è stato pubblicato sulla G.U. 23.1.2014, n. 18.

Inoltre, per consentire la compensazione, l'Agenzia delle Entrate:

- con il Provvedimento 31.1.2014, ha approvato lo specifico "mod. F24 Crediti PP.AA",
- e con la risoluzione 16/E del 04.02.2014 ha istituito i relativi codici tributo.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 23.1.2014, data di entrata in vigore del decreto (che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso).

#### INDICE DELLE DOMANDE

- 1. | crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono compensabili?
- 2. **Quali sono i crediti** con la Pubblica Amministrazione **che si possono compensare**, secondo la nuova disciplina dell'art. 28-quinquies del d.p.r. 633/72?
- 3. **Con cosa possono essere compensati i crediti** vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?
- 4. **Cosa deve fare il creditore per compensare** i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione?
- 5. Come si ottiene la certificazione del credito?
- 6. Esistono dei casi in cui la certificazione del credito non può essere mai rilasciata?
- 7. L'Ente che riceve l'istanza di certificazione che possibilità ha di risposta?
- 8. Cosa succede se l'Ente debitore non rilascia la certificazione e non effettua rilievi sul credito?



- 9. Una volta effettuata la procedura di certificazione, ai fini della compensazione vi sono delle condizioni da rispettare?
- 10. **Qualcuno verifica le regole** stabilite ai fini della compensazione?
- 11. Come deve avvenire la compensazione?
- 12. Cosa succede se il debito da accertamento è superiore al credito?
- 13. Come vengono individuati nel mod. F24 i crediti compensabili?
- 14. Nel Mod. F24, in corrispondenza del credito compensato, va indicato l'anno di riferimento?
- 15. **Come vengono individuati** nel mod. F24 i debiti compensabili?
- 16. Nel Mod. F24, in corrispondenza del debito compensato, va indicato l'anno di riferimento?

#### DOMANDE E RISPOSTE

- D.1 I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SONO COMPENSABILI?
- **R.1 Si ma con delle limitazioni. Esistono due procedure di compensazione** dei crediti vantati con la Pubblica Amministrazione:
  - quella stabilita dall'art. 28-quater del DPR n. 602/73, in base alla quale i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo purché la notifica dei ruoli sia avvenuta entro il 31/12/2012;
  - la più recente, stabilita dall'art. 28-quinquies del DPR n. 602/73, secondo cui le somme scaturenti da accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell'ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sole sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione sono compensabili con i crediti maturati entro il 31.12.2012 nei confronti della pubblica amministrazione.
- D.2 QUALI SONO I CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI POSSONO COMPENSARE, SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART. 28-QUINQUIES DEL D.P.R. 633/72?
- R.2 I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli:
  - relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
  - vantati nei confronti dello Stato, Enti pubblici nazionali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano,
     Enti locali (Comuni, Province, città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e unioni di Comuni) ed Enti del SSN;
  - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
  - maturati al 31.12.2012.



#### D.3 CON COSA POSSONO ESSERE COMPENSATI I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

#### R.3 Tali crediti possono essere usati per compensare le somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione (art. 8, D.Lgs. n. 218/97);
- adesione agli inviti a comparire (artt. 5, comma 1-bis e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97);
- definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97);
- conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92);
- reclamo e mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92).

# D.4 COSA DEVE FARE IL CREDITORE PER COMPENSARE I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

- **R.4** Per poter accedere alla compensazione il creditore (impresa/lavoratore autonomo) deve:
  - ottenere il rilascio, attraverso la "piattaforma elettronica", di una certificazione da parte dell'Ente debitore<sup>6</sup>;
  - formulare all'Ente debitore una specifica richiesta.

#### D.5 COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO?

- R.5 Per richiedere la certificazione, il creditore deve accreditarsi alla piattaforma elettronica. L'accreditamento va effettuato con modalità diverse a seconda che si tratti di un'impresa o di un altro soggetto. Infatti:
  - ♦ le imprese devono accedere al seguente sito Internet: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
  - i soggetti diversi devono richiedere l'accreditamento direttamente all'Ente debitore.

#### D.6 ESISTONO DEI CASI IN CUI LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO NON PUÒ ESSERE MAI RILASCIATA?

- R.6 La certificazione non può essere rilasciata per i crediti vantati nei confronti di:
  - Enti locali commissariati, compresi i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso nonché quelli rientranti nella gestione commissariale;
  - Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tale esclusione opera solo se nell'ambito dei piani / programmi siano state previste operazioni relative al debito.

#### D.7 L'ENTE CHE RICEVE L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE CHE POSSIBILITÀ HA DI RISPOSTA?

- R.7 Una volta effettuato l'accreditamento, il creditore inoltra l'istanza per la richiesta di certificazione del credito. L'Ente debitore entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza può:
  - certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9, DL n. 185/2008 nonché dell'art. 12, comma 11-quinquies, DL n. 16/2012.



• oppure rilevare l'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito.

La certificazione non viene rilasciata se risultano procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione del credito.

#### D.8 COSA SUCCEDE SE L'ENTE DEBITORE NON RILASCIA LA CERTIFICAZIONE E NON EFFETTUA RILIEVI SUL CREDITO?

- **R.8** Se entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ente debitore non rilascia la certificazione o non rileva l'insussistenza/inesigibilità del credito, il creditore stesso può richiedere, mediante una nuova apposita istanza, la nomina di un Commissario ad acta. Detto Commissario:
  - è nominato dal Direttore dell'Ufficio, previa verifica che la certificazione non sia già stata resa, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza;
  - provvede a rilasciare la certificazione entro 50 giorni dalla nomina.

# D.9 UNA VOLTA EFFETTUATA LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE, AI FINI DELLA COMPENSAZIONE VI SONO DELLE CONDIZIONI DA RISPETTARE?

#### **R.9** Si, sono le seguenti:

- il credito:
  - √ deve risultare da certificazione.
  - ✓ non deve essere già stato pagato o impiegato per altre finalità,
- la certificazione deve contenere l'indicazione della data di pagamento del credito certificato;
- il soggetto titolare del debito da accertamento deve coincidere con il titolare del credito risultante dalla certificazione; l'identificazione avviene esclusivamente con il codice fiscale. In caso di variazione nella titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla Pubblica Amministrazione la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei dati riportati sulla certificazione del credito;
- il mod. F24 utilizzato per la compensazione deve riportare esclusivamente il pagamento dei debiti "da
  accertamento", identificati da appositi codici tributo. Non possono quindi esserci pagamenti di debiti
  diversi;
- l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nel mod. F24 utilizzato per il pagamento dei debiti "da accertamento", deve essere "conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite il modello F24". Di fatto per l'utilizzo di crediti diversi da quelli certificati è necessario rispettare le limitazioni rappresentate dall'apposizione del visto di conformità, dalla presentazione della dichiarazione, ecc...;
- l'addebito dell'eventuale saldo positivo del mod. F24 deve essere andato a buon fine.

  Il mancato rispetto anche di una sola delle predette condizioni, evidenziato in un'apposita ricevuta disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, comporta che i pagamenti riportati nel mod. F24 sono considerati non effettuati.



#### D.10 QUALCUNO VERIFICA LE REGOLE STABILITE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE?

- **R.10** Sì. **L'Agenzia delle Entrate verifica il rispetto delle condizioni** tramite la piattaforma elettronica. In particolare:
  - se l'esito è positivo, l'avvenuta compensazione dei crediti viene registrata negli archivi della predetta piattaforma, per l'ammontare indicato sul mod. F24. Nella comunicazione fornita dalla piattaforma elettronica all'Agenzia è specificata la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione;
  - se l'esito è negativo, vengono indicati i motivi dello stesso, per consentire all'Agenzia di informare il soggetto interessato tramite la predetta ricevuta.

#### D.11 COME DEVE AVVENIRE LA COMPENSAZIONE?

**R.11** La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14.01.2014, denominato "mod. F24 Crediti PP.AA".

Il modello si caratterizza rispetto agli altri per la presenza, nella Sezione Erario, dello specifico campo denominato "numero certificazione credito", nel quale devono essere riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

\_\_\_\_\_\_

genzia			Mod. F24 Crediti PP.AA.
ntrate	DELEGA IRREVOCABILE A:		
MODELLO DI PAC			
UNIFICATO	AGENZIA		PROV.
CONTRIBUTENTE	PER L'ACCREDITO ALLA TESO	RERIA COMPETENTE	
CONTRIBUENTE			. In the
CODICE FISCALE	cognome, denominazione o ragione sociale		e in caso di anno d'imposta coincidente con anno solare
DATI ANAGRAFICI	cognome, denominazione o ragione sociale	nome	
DAII ANAGRAIICI	data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di	nascita	prov.
	giono mese anno		
	comune pro	ov. via e numero civico	
DOMICILIO FISCALE		1	
CODICE FISCALE del genitore, tutore o curator	coobbligato, erede,		
	e fallimentare MPOSTE DIRETTE – IVA – RITENUTE ALLA FONTE – ALTRI TRIBUTI EI		codice identificativo
numero certificazione o	rateazione/ regione/ anno di	orti a debito versati importi a credito compen:	
Homero comincazione c	adito codice tributo prov./mese rif. riferimento Impo	in a debito versari impori a ciedito compens	sull .
		, ,	
		<u> </u>	
			-/- SALDO (A-B)
codice ufficio codice atto	TOTALE A	, ⊢B ,	ш, п
0 6			
<b>≈</b>			



- D.12 COSA SUCCEDE SE IL DEBITO DA ACCERTAMENTO È SUPERIORE AL CREDITO?
- **R.12 Nel caso in cui il debito** "da accertamento" **sia superiore al credito** certificato disponibile ed indicato nel mod. F24, **la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello**, oppure con una distinta operazione.
- D.13 COME VENGONO INDIVIDUATI NEL MOD. F24 I CREDITI COMPENSABILI?
- R.13 I crediti certificati utilizzati in compensazione, da indicare nel campo "Importi a credito compensati", sono individuati dal seguente codice tributo, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4.2.2014, n. 16/E:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE		
	Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il		
	pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori		
PPAA	della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso		
	tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente		
	della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602		

- D.14 NEL MOD. F24, IN CORRISPONDENZA DEL CREDITO COMPENSATO, VA INDICATO L'ANNO DI RIFERIMENTO?
- **R.14** No, in corrispondenza del credito utilizzato in compensazione, il campo "anno di riferimento" non va compilato.
- D.15 COME VENGONO INDIVIDUATI NEL MOD. F24 I DEBITI COMPENSABILI?
- R.15 I debiti "da accertamento", da indicare nel campo "Importi a debito versati", sono identificati dai seguenti codici tributo:

DEBITO	CODICE	DESCRIZIONE	
CONTRIBUTI DOVUTI	APMF	Ge Gestione artigiani – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamentostione artigiani – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento	
ALL'INPS A SEGUITO DI ACCERTAMENTO	CPMF	Gestione commercianti – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	
	LPMF	Gestione liberi professionisti – Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	
CODICE TRIBUTO COMUNE A TUTTI GLI ISTITUTI DEFINITORI	9400	Spese di notifica per atti impositivi	
ACCERTAMENTO CON	9401	IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione	
ADESIONE	9402	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione	



		Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi accertamento
	9403	con adesione
	9404	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF accertamento con adesione
	9405	IRPEG e relativi interessi accertamento con adesione
	9407	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi accertamento con adesione
	9409	Ritenute alla fonte e relativi interessi accertamento con adesione
	9411	ILOR e relativi interessi accertamento con adesione
	9413	IVA e relativi interessi accertamento con adesione
	9415	IRAP e relativi interessi accertamento con adesione
	9416	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP accertamento con adesione
	9417	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione
	9418	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF accertamento con adesione
	9419	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale accertamento con adesione
	9420	Contributo straordinario per l'Europa e relativi interessi accertamento con adesione
	9422	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi accertamento con adesione
OMESSA		IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione
IMPUGNAZIONE	9451	
	9452	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione
	9453	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione
	9454	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF omessa impugnazione
	9455	IRPEG e relativi interessi omessa impugnazione
	9457	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi omessa impugnazione
	9459	Ritenute alla fonte e relativi interessi omessa impugnazione
	9461	ILOR e relativi interessi omessa impugnazione
	9463	IVA e relativi interessi omessa impugnazione
	9466	IRAP e relativi interessi omessa impugnazione
	9467	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP omessa impugnazione
	9468	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione
	9469	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale



		comunale all'IRPEF omessa impugnazione	
9470		Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale	
		omessa impugnazione	
		Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi omessa	
9471		impugnazione	
		Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi	
	9473	omessa impugnazione	
	9501	IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale	
		Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali	
	9502	conciliazione giudiziale	
		Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi conciliazione	
	9503	giudiziale	
		Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale	
	9504	regionale all'IRPEF conciliazione giudiziale	
	9505	IRPEG e relativi interessi conciliazione giudiziale	
		Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi conciliazione	
	9506	giudiziale	
	9507	Ritenute alla fonte e relativi interessi conciliazione giudiziale	
	9508	ILOR e relativi interessi conciliazione giudiziale	
	9509	IVA e relativi interessi conciliazione giudiziale	
	9512	IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale	
CONCILIAZIONE	7012	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP conciliazione	
GIUDIZIALE	9513	giudiziale	
		Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi conciliazione	
	9514	giudiziale	
	9515	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale	
		comunale all'IRPEF conciliazione giudiziale	
	9516	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e	
		relativi interessi conciliazione giudiziale	
	9517	Sanzione e altre somme dovute relative al contributo per le	
		prestazioni del servizio sanitario nazionale conciliazione	
		giudiziale	
		Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi	
	9518	conciliazione giudiziale	
	0.500	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi	
	9520	conciliazione giudiziale	
	0/01	Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle	
_	9601	sole sanzioni	
	9603	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale regionale all'IRPEF	
		definizione delle sole sanzioni	
D	9604	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale comunale all'IRPEF	
DEFINIZIONE SANZIONI		definizione delle sole sanzioni	
		Sanzione pecuniaria relativa all'IRAP definizione delle sole	
	0.40-	Todilizione peceniana relativa all'intiti dell'ilizione delle sele	
	9607	sanzioni	
_	9607	· ·	



		IDDEE	
	9900	IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9901	IRPEG / IRES e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9902	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426/e del 6.11.2008	
	9903	Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9904	IVA e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9905	Sanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE	9906	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9907	Sanzione ed altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9908	IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9909	Sanzione ed altre somme dovute relative all'IRAP – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9910	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
	9911	Sanzione ed altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF – adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, D.Lgs. n. 218/97 – Risoluzione n. 426 del 6.11.2008	
ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE	9912	IRPEF e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97	
	9913	IRPEG / IRES e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97	
	9914	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97	
	9915	Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97	
	9916	IVA e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97	
	9917	Sanzione e altre somme dovute ai tributi erariali – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97	



		Addicionale vasionale all'IRRES e valetici interesi addiciona
	9918	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
		Sanzione e altre somme dovute relative a addizionale regionale
		all'IRPEF – adesione all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis,
	9919	D.Lgs. n. 218/97
	0000	IRAP e relativi interessi – adesione all'invito a comparire – art. 5,
	9920	comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9921	Sanzione e altre somme relative all'IRAP – adesione all'invito a
	7721	comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	9922	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – adesione
		all'invito a comparire – art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97
	0000	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale
	9923	comunale all'IRPEF – adesione all'invito a comparire – art. 5,
RECLAMO		comma 1 bis, D.Lgs. n. 218/97  IRPEF e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17
MEDIAZIONE	9950	bis, D.Lgs. n. 546/92
MEDIAZIONE		IRES e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17
9951 9952 9953 9954		bis, D.Lgs. n. 546/92
		Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – reclamo e
		mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
		IVA e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17
		bis, D.Lgs. n. 546/92
		Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – reclamo e mediazione
		di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9955	IRAP e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui all'art. 17
		bis, D.Lgs. n. 546/92
	9956	Sanzioni dovute relative all'IRAP – reclamo e mediazione di cui
		all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
9957		Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi- reclamo e
		mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92  Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF –
		reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
		Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – reclamo e
	9959	mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
		Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF –
	9960	reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	00/1	Imposta di bollo e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui
	9961	all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	00/0	Imposta di registro e relativi interessi – reclamo e mediazione di
	9962	cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9963	Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi –
	//03	reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9964	Imposta ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione di
		cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	9965	Imposta catastale e relativi interessi – reclamo e mediazione di
		cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92



		Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui
9966	9966	contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi –
		reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	0047	Tassa ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione di cui
9967	770/	all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
22/2	Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi – reclamo	
	9968	e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92
	2212	Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti – reclamo
9969	9969	e mediazione di cui all'art. 17 bis, D.Lgs. n. 546/92

- D.16 NEL MOD. F24, IN CORRISPONDENZA DEL DEBITO COMPENSATO, VA INDICATO L'ANNO DI RIFERIMENTO?
- **R.16** Sì, in corrispondenza del debito compensato, **il campo "anno di riferimento" va compilato** riportando l'"Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento".



# PRASSI DELLA SETTIMANA

# LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 1/E del 12 Febbraio 2014

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità in arrivo per la **mediazione tributaria**. l'istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20.000 euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. E' stata la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ad apportare modifiche all'istituto. In particolare, per gli atti notificati dal prossimo 2 marzo, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile come è finora. Come già avviene per i termini processuali, inoltre, sarà applicata anche alla mediazione tributaria la sospensione feriale. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute saranno sospesi per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione.

#### LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 19/E del 13 Febbraio 2014

L'Agenzia ribadisce che il liquidatore subentra in toto al sostituto d'imposta. Di conseguenza, se il liquidatore è chiamato ad amministrare il patrimonio che era gestito da una società di intermediazione mobiliare ed alcuni clienti di questa hanno optato per il regime del risparmio gestito, il commissario è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato. Già nella circolare 28/E/2006, era stato affermato che gli obblighi che gravano sul sostituto d'imposta, anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.



# I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 12 Febbraio 2014

L'Agenzia informa della pubblicazione della Circolare n. 1/E/2014, con cui fornisce chiarimenti sulle novità in arrivo per la mediazione tributaria a seguito della Legge di Stabilità 2014.

Comunicato stampa del 12 Febbraio 2014

L'Agenzia rende noto che è pronta la bozza di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dal D.L. n. 4/2014, per la regolarizzazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero, al 31 dicembre 2012 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Sempre sul sito delle Entrate sono disponibili anche le due schede da allegare alla domanda, in cui andranno indicati i dati relativi al richiedente e alle attività estere rilevanti. Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono essere inviate alla casella di posta elettronica bozzadisclosure@agenziaentrate.it entro il 15 marzo 2014. Le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura, anche se il modello definitivo dovesse essere modificato a seguito delle osservazioni pervenute.



# SCADENZARIO

# LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 14.02.2014 AL 28.02.2014

Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento dell' <b>IVA</b> dovuta per il <b>mese precedente</b> per i contribuenti IVA mensili	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2013 (al netto dell'acconto versato) da parte dei contribuenti IVA trimestrali "speciali" soggetti ai regimi di cui all'art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Per i contribuenti Iva mensili, termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 17 febbraio 2014.	
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente</b> e <b>di lavoro autonomo</b> corrisposti nel mese precedente	



Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su provvigioni</b> corrisposte nel mese precedente
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi</b> vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il <b>versamento dell'addizionale regionale</b> e <b>comunale</b> all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su interessi</b> e <b>redditi di capitale</b> vari corrisposti o  maturati nel mese precedente
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su</b> indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su</b> rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva, dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2013.
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Versamento <b>ritenute previdenziali INPS</b> operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel <b>mese precedente</b>
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per il <b>versamento dell'imposta sugli</b> intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente



Venerdì 28 Febbraio 2014	Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio 2014 per gli enti non commerciali (modello Intra 12).
Venerdì 28 Febbraio 2014	Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Presentazione della <b>Comunicazione dati Iva 2014</b> relativa all'anno 2013.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, del modello <b>CUD</b> e della <b>certificazione dei compensi</b> e delle ritenute effettuate nel <b>2013</b> .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Consegna, da parte dei sostituti d'imposta, della certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2013.
Martedì 25 Febbraio 2014	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Termine per comunicare l'intenzione di avvalersi, per l'anno 2014, del regime previsto per le società controllanti e controllate - c.d. "liquidazione IVA di gruppo" – di cui all'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2014 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Lunedì <b>17 Febbraio 2014</b>	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Gennaio 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.



)/ Dan III	Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei
Venerdì 28 Febbraio 2014	contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia, deve essere presentare l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro (Mod. F23).
Venerdì <b>28 Febbraio 2014</b>	Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. UNICO 2013.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2014, nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2013.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Invio della <b>comunicazione mensile</b> degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di <b>importo superiore a € 500</b> effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in <b>Paesi c.d.</b> "black-list".
Venerdì 28 Febbraio 2014	Comunicazione delle <b>operazioni di acquisto da</b> operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella <b>Repubblica di San Marino</b> annotate nei registri IVA nel mese precedente <b>(Gennaio 2014)</b> .
Venerdì 28 Febbraio 2014	Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.
Venerdì 28 Febbraio 2014	Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.



Venerdì 28	Febbraio	2014
------------	----------	------

Conguaglio, da parte dei sostituti d'imposta, tra le ritenute operate e l'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

#### Venerdì 28 Febbraio 2014

Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero **importo** originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973 (art. 1, commi 618-624, Legge n. 147/2013 - **Legge di Stabilità 2014**).